DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dall'Italia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/140/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il governo italiano in data 29 aprile 1987, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia qui di seguito denominato « il programma », e ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio [2];

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 intende agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca sulla base degli orientamenti della politica comune della pesca; che tale sviluppo può essere favorito da azioni adeguate sostenute da un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono contribuire alla creazione di una flotta peschereccia rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie; che in particolare queste azioni devono fondarsi sulla ricerca di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie;

considerando che le misure messe in atto nel quadro della normativa comunitaria adottata per il decennio 1987-1997 proseguono il miglioramento strutturale realizzato dal 1983 al 31 dicembre 1986 attraverso azioni comuni di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo del settore della pesca; che gli obiettivi del precedente programma, approvato con decisione 85/287/CEE della Commissione [3], costituiscono pertanto il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e dello sforzo che occorre proseguire per realizzare gli obiettivi comunitari;

considerando che gli obiettivi dei programmi di orientamento applicabili fino al 1986 non sono stati completamente realizzati; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento deve essere mantenuto nella stessa direzione e potenziato nel periodo 1987-1991;

considerando che queste stime, fondate su elementi scientifici, potranno essere rivedute sulla base di un'evoluzione significativa delle disponibilità, nonché in funzione dello sviluppo delle relazioni internazionali di pesca della Comunità con gli Stati costieri terzi;

considerando, d'altra parte, che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che gli adeguamenti strutturali auspicati devono essere realizzati in modo progressivo e continuo per ridurre al minimo le eventuali incidenze economiche e sociali che possono implicare;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca e che, di conseguenza, azioni concrete attivate in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 29.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), trasmesso dal governo italiano il 29 aprile 1987 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, l'Italia comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2, o in caso di mancanza ripetuta di queste ultime al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia dell'Italia (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia italiana e si applica all'intero territorio di tale Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma dovrà comportare:
   a) una riduzione della capacità globale della flotta;
   b) un ammodernamento del 6 % circa della flotta attuale;
   c) una riconversione della pesca a strascico nel Mediterraneo verso altri tipi di pesca;
   d) la ristrutturazione della flotta oceanica verso unità di dimensioni inferiori (350/600 tsl; 600/750 kW);
   e) una riduzione dello sforzo di pesca esercitato relativamente alle vongole.
2. L'evoluzione della flotta durante il periodo di attuazione del programma dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

[Stazza (tsl)]

	Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 dicembre 1991
1. Flotta mediterranea	228 767	229 717	222 000
2. Flotta oceanica	29 000	33 000	28 000
Totale	257 767	262 717	250 000

[Potenza del motore (kW)]

	Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 dicembre 1991
1. Flotta mediterranea	1 178 939	1 239 132	1 154 600 (1)
2. Flotta oceanica	44 160	56 672	44 000 (1)
Totale	1 223 099	1 295 804	1 198 600

(1) La ripartizione definitiva dell'obiettivo globale tra le due categorie della flotta potrà essere modificata, adattandola agli obiettivi espressi in stazza ed in accordo con la Commissione, entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. I dati figuranti ai punti III.3 e III.4 saranno adattati di conseguenza.

III. AZIONI PREVISTE

Per conseguire gli obiettivi summenzionati si dovranno attuano attuare le azioni seguenti:

1. *Fermo definitivo*

   Incentivo al fermo definitivo dei pescherecci a strascico operanti nel Mediterraneo e dei pescherecci oceanici.

2. *Azioni di ammodernamento*

   Nel corso delle azioni di ammodernamento verrà data la priorità:
   a) alla riconversione della pesca a strascico nel Mediterraneo verso altri tipi di pesca;
   b) alla ristrutturazione delle navi oceaniche;
   c) alla riduzione della potenza motrice;
   d) al miglioramento delle condizioni di conservazione del pescato a bordo;
   e) al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo.

3. *Flotta mediterranea*

   Diminuzione della capacità globale di almeno 7 717 tsl e 84 532 kW, in particolare tramite la riduzione della capacità della flotta esercitante la pesca a strascico.

4. *Flotta oceanica*

   Riduzione di almeno 5 000 tsl e 12 672 kW della capacità globale di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi riportati nelle tabelle di cui al punto II.2 potranno essere riveduti soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non completamente sfruttate attualmente.

2. Per quanto riguarda la flotta costiera italiana, durante la realizzazione del programma potrà essere preso in considerazione un certo aumento della stazza e della potenza media unitaria dei pescherecci per ragioni inerenti alla sicurezza della navigazione, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla conservazione delle risorse esistenti nelle zone costiere. Questo eventuale aumento non potrà aversi che in equilibrio con le risorse suscettibili di sfruttamento da parte della flotta suddetta.

3. Il rinnovamento e l'ammodernamento della flotta tonniera non potranno comportare un aumento della sua capacità di pesca.

4. Gli obiettivi del programma dovranno essere realizzati almeno per il 10 % entro la fine del 1988, almeno per il 30 % entro la fine del 1989 ed almeno per l'80 % entro la fine del 1990.

5. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali in favore del settore interessato devono inserirsi, d'ora in poi, nel quadro del presente programma.